

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2550/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1991

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 <sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 774/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2186/91 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 774/91 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*\*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 71.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 25.